

Proposta per una giornata di studio

**Le (in)certezze del diritto**

**Call for papers**

*“L’esigenza della certezza della norma, cioè della legge, e conseguentemente, attraverso di essa della certezza del diritto, è stata sempre sentita come ineliminabile per la convivenza sociale ordinata” (F. Lopez de Oñate, La certezza del diritto, 1968,47).*

La certezza del diritto, infatti, rappresenta uno dei principi fondamentali del moderno Stato di diritto. Esso si presenta quale elemento dogmatico nella civiltà giuridica moderna in cui, come espresso dalle teorie del positivismo giuridico, il diritto viene identificato con lo Stato, in particolare con la manifestazione di volontà di chi detiene il potere politico, cioè la legge (N. Bobbio, *Il positivismo giuridico: lezioni di filosofia del diritto*, 1979; P. Grossi, *Introduzione al Novecento giuridico*, 2011, 2). Nella concezione giuspositivistica, il principio della certezza del diritto svolge la fondamentale funzione di garantire l’azione umana attraverso l’uso dello strumento legislativo. La natura astratta e rigida della norma rende prevedibile la qualificazione e le conseguenze dei comportamenti, anche futuri, dei consociati all’interno di un ordinamento giuridico così da risultare *“...sempre più intellegibile la portata delle regole prestabilite dal legislatore all’agire umano”* (P. Calamandrei, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, 1942, 174). Allo stesso tempo la certezza del diritto ha rappresentato per lungo tempo una garanzia di attuazione del principio di eguaglianza su più livelli, soprattutto a favore del singolo cittadino.

Il passaggio dall’età moderna all’età “pos-moderna” segna un momento di crisi per la certezza del diritto e per quel *circolo logico* che assicura la calcolabilità di comportamenti e decisioni (N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, 2016, XVII). *L’ipertrofia della legge* e la conseguente sfiducia nello strumento legislativo, l’abbandono del monismo giuridico statale, i mutamenti della compagine sociale, l’affermazione di un maggiore pluralismo, di soggetti e fonti, e il consolidarsi di prassi e consuetudini sempre più rilevanti a livello globale evidenziano i limiti della *fictio* riduzionista del legalismo e del positivismo giuridico (U. Scarpelli, *Il positivismo giuridico rivisitato*, 1989, 461-475; P. Grossi, *Sull’odierna “incertezza” del diritto*, 2014, 921-955). Questo mutamento è incisivo poiché *“va destrutturando l’universo di certezze (innanzi tutto, metodologiche) del vecchio sistema legalistico e del vecchio giurista. Il giurista (...) prende ormai atto, senza stracciarsi le vesti, che i secondi anni Cinquanta sono un lungo, continuo transito verso approdi sempre più distanti e diversi dai rassicuranti rifugi allestiti dalla modernità; e capisce che non è più il tempo delle visioni statiche, destinate dal movimento/mutamento ad essere tosto condannate alla sterilità”* (P. Grossi, *Sull’odierna “incertezza” del diritto*, 2014, 932).”

La nostra epoca postmoderna è dunque epoca di diritto incalcolabile (N. Irti, *Un diritto incalcolabile*, 2016, 3-17), in cui la dialettica certezza/incertezza del diritto appare inadeguata e non più significativa.

Partendo da queste riflessioni, la giornata di studio che si propone muove da tre principali linee di investigazione, esemplificativamente ma **non esclusivamente** meglio declinate di seguito.

## **1. L'oggetto delle (in)certezze giuridiche**

- L'innovazione tecnologica, quale oggetto della riflessione giuridica e dell'intervento normativo, rappresenta una fonte di maggiori certezze per il mondo del diritto o, al contrario, è foriera di maggiori incertezze? Allo stesso modo, i mutamenti dei paradigmi sociali attualmente in corso rappresentano una fonte di maggiori (in)certezze? Come risponde il diritto di fronte all'innovazione tecnologica, ai grandi mutamenti sociali in atto e al crescente intervento dell'economia nei processi decisionali?
- Che ruolo hanno le categorie tradizionali e i principi generali del diritto in queste dinamiche? Consentono di regolare e gestire con certezza il rapporto tra innovazioni tecnologiche e diritto? Vengono messi in crisi dall'avanzamento delle scienze? Riescono a far fronte ai mutamenti sociali emergenti?
- Come incide in questo contesto l'affermazione di una dimensione sempre più globale dell'oggetto del diritto? Si qualifica come fonte di maggiori certezze o portatrice di maggiori incertezze in relazione alla dimensione nazionale?

## **2. Strumenti e (in)certezze giuridiche**

- Quali conseguenze hanno i crescenti fenomeni di europeizzazione, transnazionalità e globalizzazione degli strumenti giuridici sul principio di certezza del diritto? Sono in grado di rafforzare le certezze giuridiche, o danno origine a nuovi contesti giuridici incerti?
- La moltiplicazione e la de-tipizzazione delle fonti del diritto consentono di regolare con certezza l'oggetto del diritto? O la messa in discussione della tradizionale gerarchia delle fonti risulta foriera di maggiori (in)certezze nel mondo del diritto?
- In contesti di incertezza, quale spazio viene riservato all'interpretazione giuridica? Può lo strumento interpretativo garantire maggiore certezza al contesto giuridico esistente? Attenendosi a quali canoni?
- Quale ruolo assume il linguaggio giuridico di fronte alle (in)certezze? Quali conseguenze producono in termini di (in)certezze le esigenze di flessibilità e internazionalizzazione che deve oggi fronteggiare il linguaggio giuridico? In quale modo l'esigenza della traduzione giuridica influenza la (in)certezza dei rapporti interstatali ma anche tra privati a livello internazionale, transnazionale ed europeo?

## **3. I soggetti delle (in)certezze giuridiche**

- Quale ruolo assume il legislatore nel rapporto tra certezze e incertezze? In quale modo il fenomeno dell'ipertrofia legislativa da un lato, dei vuoti normativi dall'altro e della scarsa accuratezza e lungimiranza terminologica nei testi legislativi influenzano le (in)certezze giuridiche?
- Come incidono sulle (in)certezze del diritto la pubblica amministrazione e le autorità indipendenti, nel loro ruolo di regolamentazione? Producono in(certezze) giuridiche? Possono queste arginare le incertezze a monte con effetto deflattivo del contenzioso?
- Il formante giurisprudenziale, che acquisisce in questa epoca giuridica un ruolo di primo piano, in quale misura incide sulle (in)certezze del diritto? In quale modo il ruolo creativo della giurisprudenza può relazionarsi e conciliarsi con il principio di eguaglianza? E ancora, esistono dei criteri che possano aumentare la prevedibilità e la condivisibilità delle pronunce giurisprudenziali? Come si relaziona il giudice costituzionale alla incertezza del diritto? In quali

casi è chiamato a rispondere di queste incertezze? Ed ancora, nella sua attività genera certezza o incertezza?

- Il crescente peso delle *lobby* (economiche ma anche portatrici di interessi di gruppi specifici) a livello internazionale e nazionale come può riversarsi sulle (in)certezze del diritto? Questo è un processo prevedibile e controllabile oppure sfugge ad ogni pretesa di imbrigliamento giuridico?
- In quale modo questi attori delle incertezze (giudici, PA, legislatore, lobby) possono interagire? Quanto l'impatto che ciascuno ha sulle incertezze del diritto viene influenzato dall'attività dell'altro?

\*\*\*\*

La call è rivolta a giovani studiosi (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, giovani ricercatori) delle diverse discipline giuridiche, sociali e umanistiche.

Gli abstract, di non più di 500 parole, dovranno contenere: titolo, sessione tematica, indicazione della qualifica e ente di afferenza dell'Autore. Questi dovranno essere inviati, entro il **30 settembre 2018**, in formato Word/Open Office (.doc, .docx, .odt) all'indirizzo mail [alumnisgce@gmail.com](mailto:alumnisgce@gmail.com).

Gli abstract saranno selezionati da un comitato scientifico interdisciplinare composto da docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

La comunicazione dell'esito del processo di selezione avverrà entro la data **30 ottobre 2018**. Agli Autori selezionati verrà richiesto di inviare entro il **15 dicembre 2018** l'elaborato finale, che verrà discusso nel corso della giornata di studio che si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento intorno a **fine gennaio**. Il paper, da inviare in formato PDF, dovrà essere di massimo 50.000 caratteri, note e spazi inclusi.

Gli abstract saranno caricati sul sito dell'evento insieme al programma della giornata. Il Comitato organizzativo valuterà la possibilità di pubblicare un volume di raccolta dei contributi presentati durante la giornata di studio.

Non è prevista alcuna quota di iscrizione.  
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.